

**PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO**  
**RACCOLTA SISTEMATICA GIURISPRUDENZA 2020 -2021**

A cura di Daniela Anselmi e Federico Smerchinich

<b>Argomenti</b>	<b>pag.</b>
- <i>Pat, procura ed errore scusabile</i>	1
- <i>Pat e deposito tardivo</i>	3
- <i>Pat, notifica e relata di notifica</i>	3
- <i>Pat, ricorso e firma digitale</i>	6
- <i>Pat, deposito atti e documentale</i>	8
- <i>Pat e istanza cautelare</i>	11
- <i>Pat e disciplina art. 84 comma 5 d.l. 17 marzo 2020 n. 18</i>	11
- <i>Pat e l. 30 aprile 2020 n. 28</i>	12
- <i>Udienza da remoto</i>	13
- <i>Note d'udienza</i>	15
- <i>Pat e depositi nelle procedure di assegnazione di benefici, analogie</i>	16
- <i>Pat e istanza di visibilità</i>	17
- <i>Pat e compenso professionale</i>	17

**PAT, PROCURA ED ERRORE SCUSABILE**

Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 13 e Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2020, n. 7723 (massima)

*Se il giudizio è stato promosso quando era entrato in vigore da pochi mesi il processo amministrativo telematico, che ha imposto modalità operative difformi rispetto a quelle tradizionali, è da ritenere errore scusabile ex art. 37 c.p.a. la produzione di una procura generica. Pertanto deve essere consentito alla parte un congruo termine per procedere alla produzione di una procura specifica.*

Tar Campania, Napoli, Sez. III, 26 novembre 2020, n. 2197 (massima)

*Il mancato deposito in giudizio della procura che, ove conferita su supporto cartaceo, deve contenere la rituale asseverazione con firma digitale, secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 2, degli All. 1 e 2 al D.P.C.S. n. 134 del 22/5/2020, costituente riproduzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2016, n. 40 e del relativo Allegato A, costituisce irregolarità sanabile entro un congruo termine. La parte deve anche depositare in giudizio la prova della notificazione a mezzo PEC alla Amministrazione e al controinteressato sotto forma di documento informatico con le ricevute di avvenuta consegna contenenti anche la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, come prescritto dall'art. 14, co. 3 e 4, degli All. 1 e 2 al D.P.C.S. cit.*

Tar Veneto, Sez. I, 3 agosto 2020, n. 721

*Appare subito evidente come il mancato deposito (o per l'esattezza, il mancato inoltro della PEC contenente il modulo di deposito e gli allegati) sia imputabile al non corretto funzionamento dell'applicativo messo a disposizione dalla società, su cui avrebbe operato il difensore con l'intervento di un tecnico (la cui assistenza si sarebbe protratta sino all'azionamento del comando di invio), senza che alcun disservizio possa essere ravvisato nell'attività della casella di posta elettronica certificata, alla quale vanno inoltrati i depositi indirizzati alla segreteria di questo Tribunale.*

*L'utilizzo dell'applicativo (talvolta denominato "console") corrisponde, sotto questo profilo, all'erogazione di un servizio, a favore dell'avvocato (sovente sulla base di una convenzione stipulata con il Consiglio dell'Ordine), con il quale egli verrebbe agevolato nella compilazione della modulistica necessaria per il successivo invio della PEC, compilazione ed invio che, nel caso del processo amministrativo telematico (PAT), tuttavia non richiedono l'intermediazione di una particolare piattaforma informatica (essendo sufficienti il collegamento all'internet e la disponibilità di una casella di posta elettronica certificata) né il collegamento ad una non meglio precisata struttura ministeriale, cui la citata analisi tecnica addebita ritardi e anomalie (va qui ricordato che il plesso della giustizia amministrativa, analogamente alla Corte dei Conti e agli organi della giustizia tributaria, non si colloca in seno all'organizzazione del Ministero della Giustizia), ben potendo essere utilizzati i file e le procedure messe gratuitamente a disposizione "on line" nonché, all'occorrenza, un servizio di help-desk espressamente dedicato agli avvocati (al quale, nella fattispecie, nessuna richiesta risulta essere stata inoltrata).*

*Ne consegue che il mancato invio o, più precisamente, la mancata trasmissione della PEC sono da ricondurre all'utilizzo del particolare applicativo in uso al difensore e all'assunzione da parte di quest'ultimo della corrispondente responsabilità per il caso, qui verificatosi, di malfunzionamento, senza che al medesimo difensore fosse precluso l'accesso alla modulistica e alla documentazione operativa e senza che sussistesse alcun disservizio a carico della casella di posta elettronica ricevente, dovendosi perciò escludere l'insorgere di una situazione di "grave impedimento di fatto" che ostacoli l'osservanza del termine di deposito del ricorso, il cui mancato rispetto va così ritenuto inescusabile.*

*Non sussistendo i presupposti per concedere la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm. il ricorso dev'essere quindi dichiarato irricevibile (art. 35, comma 1, lett. a) perché ingiustificatamente depositato nella segreteria del Tribunale oltre la scadenza del termine perentorio sancito dall'art. 45, comma 1, cod. proc. amm. (trenta giorni decorrenti "dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario").*

## PAT E DEPOSITO TARDIVO

Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8268 (massima)

*Quando il deposito avviene tardivamente per errore dovuto alla parte processuale, non ricorrono gli estremi per la scusabilità dell'errore ex art. 37 c.p.a. qualora la stessa parte tenti invano di procedere oltre i termini ad un nuovo deposito se il caricamento gli viene negato dal sistema. L'ulteriore deposito è infatti solamente ipotetico ed eventuale rispetto ad un primo deposito nei termini errato e non scusabile.*

Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7985 (massima)

*Se il caricamento dell'atto è dovuto a cause non imputabili alla parte allegata dalla stessa, allora è ammissibile rimettere in termini la stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.a.*

Tar Campania, Napoli, Sez. III, 24 settembre 2020, n. 4009

*Durante il periodo di emergenza sanitaria a cui fanno riferimento i ricorrenti, non consta che vi sia stata alcuna interruzione delle comunicazioni elettroniche e digitali, in particolare registrandosi piena continuità di funzionamento del processo amministrativo telematico, e, comunque, parti ricorrenti non hanno fornito prova di eventuali difficoltà insorte per il deposito telematico del ricorso, notificato a mezzo di posta elettronica certificata e depositato tardivamente 16 giorni dopo la notificazione.*

Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 1° aprile 2020, n. 3748 (massima)

*In materia di perenzione, non è concedibile l'errore scusabile per deposito telematico e la notifica irrituale dell'istanza di fissazione udienza avvenuta oltre l'anno, considerando che il PAT era entrato in vigore da oltre un anno.*

Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 6 marzo 2020, n. 3015

*Quando il deposito del ricorso avviene nei termini, ma il sistema non genera la terza pec di registrazione del deposito del ricorso, contenente l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il Modulo Deposito Ricorso, come previsto dall'art. 7, comma 4, allegato A, del D.P.C.M. 16/02/2016, n. 40, è rimessa in termini la parte qualora non abbia ricevuto alcuna pec di mancato deposito o di errore nel deposito non essendo ad essa imputabile la ritardata registrazione del deposito.*

## PAT NOTIFICA E RELATA DI NOTIFICA

Tar Sicilia, Catania, 24 dicembre 2020, n. 3580

*Bisogna dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, riferito alla disciplina anteriore, secondo cui dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notifica, a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all'amministrazione all'indirizzo tratto dall'elenco presso l'Indice*

*PA è pienamente valida ed efficace. L'Amministrazione, secondo i canoni di autoreponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte del suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.*

Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2020, n. 7558

*La violazione delle norme tecniche del PAT sulla forma, sulla sottoscrizione e sul deposito telematico degli atti non potrebbe essere considerata fonte di mere irregolarità, né potrebbe essere invocato il principio del raggiungimento dello scopo. Pertanto è nulla la notificazione via PEC inviata senza relata di notificazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), secondo cui "i difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53".*

Tar Calabria, Reggio Calabria, 6 novembre 2020, n. 647

*Il ricorso è, pertanto, inammissibile per mancata notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato al cui patrocinio obbligatorio le stesse sono soggette. A tale risultato si perviene anche allorché, come nel caso in esame, la notificazione sia effettuata a mezzo posta elettronica certificata, atteso che la previsione di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), fa espressamente salvo "quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611"*

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 29 settembre 2020, n. 1725

*I ricorsi introduttivi dei giudizi che si svolgono dinanzi alle giurisdizioni amministrative, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 2, e 41, comma 3, del codice del processo amministrativo nonché dell'articolo 11, commi 1 e 3, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1958, n. 260, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato, a pena di nullità, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l'Autorità giudiziaria adita, nella persona del Ministro competente.*

*L'avvento del processo amministrativo telematico non ha inciso sulla predetta disposizione.*

*Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico (d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40), applicabile razione temporis alla presente fattispecie e riprodotto dall'articolo 14, comma 2, dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, <<Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611>>.*

*Dalla previsione della clausola espressa di riserva si evince dunque che la notificazione del ricorso, effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione dello Stato, è nulla.*

Tar Basilicata, Sez. I, 25 settembre 2020, n. 582

*Per quanto riguarda la produzione delle ricevute PEC in formato PDF, che, in base all'art. 12, co. 5, dell'allegato A al DPCM n. 40/2016, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, "il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea", per cui è da escludere che di un documento in formato nativo digitale, quale la ricevuta di consegna di una PEC, possa essere data prova rituale mediante una stampa PDF, ancorché asseverata.*

*All'omessa produzione della prova dell'avvenuta presentazione delle ripetute dichiarazioni consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso*

Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 29 luglio 2020, n. 514; 28 febbraio 2020, n. 211

*In tema di processo amministrativo telematico, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.C.M. n. 40/2016, ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo p.e.c., la ricevuta di avvenuta consegna – che "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati della certificazione" (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 68/2005) - deve contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 68/2005. E la prova della notificazione a mezzo pec deve avvenire, ai sensi dell'art. 14 cit., comma 4, con modalità telematiche "esclusivamente sotto forma di documenti informatici". La ricevuta di avvenuta consegna, inoltre, può ritenersi "completa" solo quando il messaggio ricevuto contiene al suo interno la copia integrale del messaggio di posta elettronica consegnato, secondo quanto previsto dal citato art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 68/2005. Una volta depositata, quindi, la ricevuta di avvenuta consegna "completa", è possibile prendere visione di tutta la documentazione allegata alla stessa, e verificare sia la regolarità della notifica secondo i requisiti di cui all'art. 3-bis della legge n. 53/1994 – che prevede, tra l'altro, al comma 2, che "La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata" -, sia la data di perfezionamento della notifica>>.*

Tar Basilicata, Sez. I, 22 aprile 2020, n. 223

*Se manca la prova della presentazione a mezzo PEC delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 mediante deposito della ricevuta di avvenuta consegna, contenente*

*anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata, consegnato secondo quanto previsto nell'articolo 6 del DPR n. 68/2005, il ricorrente deve procedere alla regolarizzazione del deposito.*

## **PAT, RICORSO E FIRMA DIGITALE**

Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 6307

*Nel processo amministrativo telematico, in vigore dal 1° gennaio 2017, l'assenza della firma digitale o il mancato deposito digitale non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti processuali, ma solo ad una situazione di irregolarità, con la conseguenza che in tali casi il giudice, a mente del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, e 52, comma 1, c.p.a., deve ordinare alla parte che ha redatto l'atto senza firma digitale o lo ha depositato in modalità non digitale, di regolarizzarlo nel corretto formato digitale nel termine perentorio all'uopo fissato.*

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 2823

*Se nel fascicolo digitale risulta che non risulta asseverata la conformità all'originale del decreto ingiuntivo e del relativo decreto di esecutorietà nonché della copia del suddetto titolo notificato, con la formula esecutiva, il Giudice deve concedere alla parte un congruo termine per procedere alla regolarizzazione.*

Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 agosto 2020, n. 3460

*La firma apposta in calce al ricorso notificato, alla procura e alla relata di notifica risultano prodotte con formato CADES-BES, non sono conformi al processo amministrativo telematico (PAT), e, pertanto, sono da ritenersi privi di firma digitale, in violazione degli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.*

Tar Basilicata, Sez. I, 9 luglio 2020, n. 168

*Deve essere regolarizzato il deposito del ricorso in esame depositato senza l'osservanza delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico (PAT), in gli atti prodotti dalla parte ricorrente sono genericamente denominati, in contrasto con le disposizioni che richiedono un protocollo distinto per ciascun documento, recante l'indicazione dell'oggetto e/o del rispettivo contenuto in modo da consentirne la facile reperibilità all'interno del fascicolo informatico, così come previsto dall'art. 5, co. 5, del d.P.C.M. n. 40 del 2016 (ora Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020) e dall'art. 3 delle specifiche tecniche all. A al d.P.C.M. n. 40/2016*

Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 giugno 2020, n. 2465

*In caso di deposito del ricorso senza la firma digitale, la irregolarità può essere sanata disponendo a carico della parte ricorrente l'onere di regolarizzare il ricorso e la documentazione e che la mancata*

*regolarizzazione nel termine perentorio assegnato possa essere valutata ai fini della inammissibilità/irricevibilità del ricorso.*

Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2020, n. 3650

*La giurisprudenza amministrativa è ormai orientata nel senso di ritenere che le violazioni dell'art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm., a tenore del quale "tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale", e dell'art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. n. 40 del 2016, che stabilisce che gli atti processuali "sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD", ovvero del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, comportano l'irregolarità, e non la nullità, dei relativi atti, con conseguente obbligo per il giudice di assegnare un termine alla parte per la loro regolarizzazione.*

*L'irregolarità è soggetta a un regime differente da quello della nullità; segnatamente, non trova applicazione il principio di estensione della nullità stabilito dall'art. 159, comma 1, Cod. proc. civ. ("La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti"), per gli atti dipendenti da quello nullo. Ciò in quanto l'irregolarità è circoscritta all'atto cui si riferisce, trattandosi di sanzione che colpisce il comportamento della parte che non si è conformata a una regola imposta dalla legge, e non il contenuto dell'atto, che resta conforme allo schema normativo; nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia richiesto alla parte di provvedere alla sua regolarizzazione, spetta pertanto al giudice d'appello valutare quali conseguenze derivano dall'irregolarità del ricorso introduttivo per mancata redazione nelle forme di legge (Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3953; 28 marzo 2018, n. 1936). Calando tali coordinate nel caso di specie, e anche in disparte il rilievo che l'atto irregolare di cui si discute ha comunque raggiunto lo scopo, ex art. 156 Cod. proc. civ., in quanto la deducente, che neanche dubita della sua riferibilità all'interessato, si è costituita sulla base del ricorso come sopra notificato, svolgendo tutte le difese ritenute pertinenti (circostanza che, per Cons. Stato, IV, n. 649/2019, V, n. 817/2018, e VI, n. 6222/2018, cit., fa escludere la necessità della regolarizzazione), deve ritenersi che l'omissione in esame è allo stato improduttiva di qualsiasi effetto, restando assorbita dall'accoglimento del secondo motivo di appello, che, come meglio nell'immediato seguito, comportando l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., rende l'irregolarità sanabile dallo stesso primo giudice laddove questi lo ritenga necessario.*

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 11 maggio 2020, n. 3706 (massima)

*La disposizione di fonte anche primaria che stabilisce l'apposizione della firma digitale è la regola preminente tra le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico (PAT), in quanto l'atto introduttivo, pur redatto in formato nativo di documento informatico, deve risultare sottoscritto con firma digitale, come prescritto dall'art. 136, comma 2-bis*

*c.p.a. e dall'art. 9 DPCM n. 40/2016. L'assenza di firma comporta una irregolarità sanabile in un termine perentorio.*

Tar Campania, Sez. VII, 7 maggio 2020, n. 1002

*Se il ricorso introduttivo è stato depositato in giudizio in formato non nativo digitale, (ancorché firmato digitalmente), e la procura ad litem come copia per immagine priva della necessaria attestazione di conformità all'originale cartaceo (ovvero di asseverazione di conformità ai sensi dell'art. 22, comma II, del C.A.D.), nonché senza firma digitale, si incorre nel vizio di irregolarità sanabile.*

Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 4 maggio 2020, n. 4646 (massima)

*La copia cartacea depositata in giudizio con firma digitale ma priva della dichiarazione di asseverazione di conformità è un vizio di irregolarità sanabile con un deposito entro un congruo termine secondo la disciplina del PAT.*

Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 23 marzo 2020, n. 1724

*Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il ricorso redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla controparte è da ritenersi irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, comma 1, c.p.c.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, comma 3, c.p.c.), essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese; ne consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui il ricorso era indirizzato.*

Tar Lazio, Sez. I ter, 17 marzo 2020, n. 3304 e 3303

*Nel processo amministrativo telematico il mancato deposito digitale o l'assenza della firma digitale non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma solo a una situazione di irregolarità.*

## **PAT E DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTALE**

Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 12 gennaio 2021, n. 395 (massima)

*Se il modulo deposito atto contenente il ricorso non si apre perché predisposto in modalità non rituale, la parte è onerata di procedere ad un nuovo deposito del modulo contenente il ricorso.*

Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 11 gennaio 2021, n. 329 (massima)



*Se il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in violazione del Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Febbraio 2016, N. 40, stante la mancata allegazione al cd. Modulo deposito ricorso del relativo documento informatico (cd. nativo digitale), sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD (art. 9 del DPCM n. 40/2016 ed art. 6 delle specifiche tecniche allegate al DPCM), qualora la parte non abbia ottemperato nel termine perentorio fissato dal giudice, il ricorso è improcedibile.*

Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 19 novembre 2020, n. 3077; 6 novembre 2020, n. 2925

*La conformità degli atti di parte alle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico costituisce un preciso onere delle parti, assoggettato alla sanzione di inammissibilità del ricorso o dell'atto di costituzione in giudizio; ne consegue che, allorquando sia ordinata la regolarizzazione, la parte interessata deve osservare puntualmente e nel termine stabilito la prescrizione di conformare l'atto indicato alle suddette regole.*

Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 6 novembre 2020, n. 2925

*La giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che accertata l'irregolarità dell'atto o del documento depositato nell'ambito del processo amministrativo telematico, il giudice, ai sensi dell'art. 44, comma 2, cod. proc. amm., deve in ogni caso fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge, termine che, in quanto assegnato dal giudice.*

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 ottobre 2020, n. 2012

*Tutti gli atti depositati dalle parti devono essere conformi alle regole del processo amministrativo telematico.*

Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 24 settembre 2020, n. 1779

*La produzione documentale di parte ricorrente non è conforme alle prescrizioni della disciplina del processo amministrativo telematico in tema di protocollazione di atti, essendo stata omessa l'indicazione dell'oggetto specifico del singolo documento prodotto.*

Tar Toscana, 27 luglio 2020, n. 976

*Secondo l'orientamento di questa Sezione, in presenza del noto contrasto interpretativo sul tema, "è preferibile ritenere che, con l'entrata a regime del processo amministrativo telematico, gli atti in scadenza possano essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno, ai sensi del primo periodo del citato art. 4 co. 4 dell'allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010, laddove nel regime del processo "cartaceo" il termine era stabilito alle ore 12.00".*

Cga Sicilia, 27 luglio 2020, n. 609

*Tutti gli atti di causa necessari e sufficienti per decidere erano nella disponibilità del decidente, atteso che nel PAT (processo amministrativo telematico) il giudice di appello ha pieno accesso telematico al fascicolo telematico di primo grado, in cui sono contenuti tutti gli atti rilevanti per la decisione*

Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 17 luglio 2020, n. 1767; 15 gennaio 2020, n. 98

*Ai fini del deposito della relazione e degli allegati connessi all'incarico conferito, il verificatore oltre ad una copia cartacea, dovrà provvedere altresì al deposito in formato digitale; all'uopo egli dovrà collegarsi al sito della Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it>), cliccare sulla voce "Processo amministrativo telematico" (in alto a destra), poi su "Documentazione operativa e modulistica" (da elenco a sinistra della pagina), poi, sotto la voce "Moduli", aprire "Modulo PDF deposito ausiliari del Giudice e parti non rituali". Aperto il modulo (per sistemi diversi da Internet explorer, dovrà essere preventivamente scaricato e poi aperto), dovrà essere compilato in ogni sua parte e, in ultimo, firmato con firma digitale.*

Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 10 giugno 2020, n. 4223

*L'ordinanza di deposito documentale è stata ottemperata secondo modalità non conformi alle regole sul Processo Amministrativo Telematico (che prescrivono di inserire nel fascicolo telematico i singoli atti del fascicolo d'ufficio in modo che ciascun allegato includa un solo documento, numerato in ordine progressivo; per ciascun allegato dovrà essere chiaramente indicando l'oggetto, con dicitura che consente di comprendere agevolmente il contenuto dello stesso; il deposito deve essere corredato da indice (recante il numero e il nome dei documenti inseriti come sopra specificato).*

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2020, n. 3392; 18 maggio 2020, n. 3149

*Il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84 comma 5, del citato D.L. n. 18 del 2020), ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera – ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.*

Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2020, n. 3171

*Gli artt. 9 e 12 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, che impongono (nel regime del processo amministrativo telematico) che gli atti processuali di parte in formato elettronico siano depositati solamente in formato elettronico pdf c.d. "nativo digitale", escludendo l'ammissibilità della scansione di copia per immagini.*

Tar Marche, Sez. I, 24 febbraio 2020, n. 25

*Trattandosi di documento in formato non disciplinato dal processo amministrativo telematico, l'allegazione dello stesso all'interno del Modulo deposito atto, oltre ad avere esito incerto,*

*determinerebbe il sovradimensionamento della produzione in termini di GB; vale al riguardo l'art. 9, comma 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), ai sensi del quale "Nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti.*

## **PAT E ISTANZA CAUTELARE**

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 31 dicembre 2020, n. 503

*Se parte ricorrente nel corpo del proposto gravame non ha espressamente fatto richiesta di misura cautelare monocratica di cui all'art. 56 c.p.a., nondimeno però ha flaggato l'apposita casella indicata nel modulo di deposito del ricorso, nella sia pure generica e generalizzata "istanza cautelare" come formalmente espressa in calce al ricorso si fa riferimento ad una esigenza di tutela immediata, ben ravvisabile in quella che il codice del processo amministrativo ha inteso contemplare con la norma di cui all'art. 56, (allora) la "flaggatura" del modulo può intendersi come chiara voluntas di chiedere l'intervento dell'adito giudice nella forma della misura cautelare monocratica, equivalente sostanzialmente ad una istanza ex art. 56 citato, ancorchè in tali espressi sensi non formulata.*

Tar Lombardia, Sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 1234

*Se il ricorrente sbarra la casella del Modulo Deposito Ricorso dedicata all'istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., ma di tale istanza non vi è traccia nell'atto, va dichiarato il non luogo a provvedere in sede monocratica, ferma restando la fissazione della trattazione collegiale alla camera di consiglio, prima della quale, nel rispetto dei termini fissati dall'art. 55, comma quinto, ultimo periodo, c.p.a., la ricorrente è onerata di provvedere alle regolarizzazioni ancora non effettuate.*

## **PAT E DISCIPLINA ART. 84 COMMA 5 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18**

Tar Campania, Napoli, Sez. III, 7 gennaio 2021, n. 132

*La trattazione collegiale si è tenuta nella vigenza dello speciale regime di cui agli art. 84, co. 1, secondo periodo, e art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, a mente del quale "successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione."*

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 29 maggio 2020, n. 2074

*Non può essere obliterata la circostanza che alla norma (co. 5 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, oggi convertito in legge con l. n. 27/2020) deve essere attribuita natura eccezionale ed emergenziale, finalizzata ad evitare – per una situazione universalmente acclarata di pandemia mondiale e per un periodo di tempo limitato (3/4 mesi) – la sostanziale paralisi della Giustizia amministrativa che, in virtù della già sperimentata adozione di un processo amministrativo telematico particolarmente evoluto, ben ha potuto svolgere la propria funzione con un'accettabile grado di regolarità, tempestività e correttezza.*

Tar Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 maggio 2020, n. 5731

*Deve ritenersi errato il richiamo effettuato dai ricorrenti con le note in parola all'art. 4, co. 1. del d.l. n. 28/2020 che, sebbene tra le nuove e transitorie disposizioni processuali emanate per fronteggiare l'emergenza "Covid-19" abbia effettivamente contemplato la possibilità per le parti di depositare memorie sino alle nove antimeridiane del giorno di udienza, la disposizione fa espresso riferimento alle sole udienze fissate nel periodo intercorrente tra il 30 maggio ed il 31 luglio 2020, con conseguente inapplicabilità della stessa all'odierna udienza.*

Tar Lazio, Roma, Sez. II, 30 aprile 2020, n. 4466

*La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'art. 84 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non incide sulla modalità di trasmissione degli atti giudiziari che deve comunque avvenire nelle forme e nei termini della disciplina sul processo amministrativo telematico (PAT) finalizzata, tra l'altro, ad agevolare la trasmissione da remoto degli atti di parte.*

Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 8 aprile 2020, n. 3830

*L'istanza di fissazione udienza ex art. 71 c.p.a. e l'istanza di passaggio in decisione allo stato degli atti, ex art. 84 D.L. n. 18/2020, se pur redatti in formato di documento informatico, devono essere sottoscritti con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del CAD.*

## **PAT E L. N. 28/2020**

Tar Toscana, Sez. III, 19 ottobre 2020, n. 1226

*Per evitare soluzioni di continuità nella disciplina delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, si è provveduto alla riapprovazione delle norme tecniche già contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 40 del 2016, ferme le nuove regole che si rendono necessarie per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n. 28 del 2020.*

Cga Sicilia, 22 giugno 2020, n. 456

*Il giudice può rinviare l'udienza qualora le disfunzioni non permettono di assicurare pienamente il contraddittorio ed il diritto di difesa.*

*L'articolo 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, che ha stabilito, tra l'altro, che nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, può essere disposta d'ufficio ovvero essere chiesta, in occasione della camera di consiglio cautelare, nonché in occasione dell'udienza in qualunque rito, discussione orale mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della Giustizia amministrativa e dei relativi apparati; ai sensi dell'art. 9 delle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, "qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il presidente del collegio dà le opportune disposizioni ai sensi degli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile"; le Linee guida per l'applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2020, dopo aver rilevato come la novella non disciplini le conseguenze processuali in caso di discussione da remoto impossibilitata o interrotta per motivi tecnici o per insufficienza delle apparecchiature utilizzate, hanno disposto di "lasciare al Collegio l'apprezzamento di tutte queste evenienze".*

## **UDIENZA DA REMOTO**

Tar Basilicata, Sez. I, 8 gennaio 2021, n. 1 (massima)

*Quando l'opposizione alla discussione da remoto viene chiesta "per ragioni tecniche non si è in grado di assicurare con certezza la possibilità di effettuare il collegamento da remoto ..." l'opposizione va disattesa in quanto basata su ragioni di carattere essenzialmente soggettivo che risultano agevolmente superabili con la normale diligenza.*

Tar Toscana, Sez. II, 7 gennaio 2021, n. 1

*L'istituto della "opposizione", avendo carattere straordinario, è di stretta interpretazione e può precludere la discussione "da remoto" soltanto se emergono insuperabili problematiche legate alla funzionalità del sistema informatico oppure eventuali esigenze difensive, da intendersi ostative del contraddittorio "da remoto", in vista di una successiva discussione orale "in presenza", tanto più che le parti che non intendono intervenire alla discussione possono depositare note fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza, ai sensi del medesimo art. 4 del Decreto-Legge n. 28 del 2020, come convertito, secondo il richiamo fattone dall'art. 25 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137.*

Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 5 gennaio 2021, n. 3

*A norma dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020 (conv. l. n. 70/2020), per gli affari di merito l'istanza di discussione da remoto va presentata "entro il termine per il deposito delle memorie di replica" e che nel rito ordinario le memorie di replica devono essere depositate fino a venti giorni liberi prima del giorno di udienza ed entro le ore 12 antimeridiane del giorno di scadenza, con la conseguenza che anche le istanze di discussione da remoto devono rispettare tale termine, ovvero le ore 12 antimeridiane dell'ultimo giorno che precede i venti giorni liberi prima dell'udienza.*

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 gennaio 2021, n. 7 (massima)

*Quando il ricorrente flagga per errore la casella dell'istanza di opposizione alla discussione da remoto, dopo averla in precedenza richiesta, è ammessa la discussione da remoto.*

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 18 (massima)

*Se che la parte flagga la casella del modulo della memoria "Si Istanza discussione da remoto DL 28/2020 e DL 137/2020", successivamente deposita istanza senza flaggare la stessa casella, deve ritenersi rinunciata la volontà di svolgere l'udienza da remoto.*

Cga Sicilia, 21 dicembre 2020, n. 858 (massima)

*Se all'udienza da remoto è presente un'altra persona non autorizzata né identificata, deve essere disconnesso dalla discussione in udienza da remoto l'avvocato che non ottempera al reiterato invito del Presidente del Collegio a far allontanare il soggetto non autorizzato, seppur l'invito sia rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa.*

Cga Sicilia, 18 dicembre 2020, n. 849 (massima)

*Ai sensi del d.l. n. 28 del 2020, delle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico (ed in particolare l'All.3, contenente le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto")", nonché del decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, le parti devono essere presenti nella fascia oraria comunicata dalla segreteria, non rilevando la presenza prima o dopo l'orario indicato.*

Cga Sicilia, 18 dicembre 2020, n. 824 (massima)

*In caso di udienza da remoto grava sulla parte il malfunzionamento del microfono di un avvocato che ne ha impedito la partecipazione, avuto riguardo alle previsioni di cui alle "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l'All.3, contenente le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto")", di cui al decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), secondo cui "i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza".*

Tar Campania, Sez. I, Napoli, 9 dicembre 2020, n. 1093; in termini Sez. VI, 5 gennaio 2021, n. 14; Sez. VII, 23 novembre 2020, n. 1014

*I termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti - cui deve essere assimilato quello in parola, fissato per chiedere la discussione da remoto, alla luce anche dell'espresso richiamo fatto dall'art. 4, co. 1, citato, quanto alle cause in trattazione nel merito, al "termine per il deposito delle memorie di replica" - hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, oltre che delle esigenze di corrente funzionalità degli Organi e degli Uffici della Giustizia Amministrativa specificamente prese in considerazione nel quarto periodo del citato comma 1 dell'art. 4 D.L. n. 28/2020.*

Tar Veneto, Sez. I, 14 luglio 2020, n. 618

*Il resistente ha depositato atto di opposizione all'istanza di discussione da remoto, motivato sul rilievo che – avendo avuto le parti “la possibilità di depositare ben quattro memorie ex art. 73 c.p.a., illustrando ampiamente, in fatto e diritto, le questioni oggetto di lite” – “la discussione orale da remoto rischia di divenire l'occasione per l'ennesima riproposizione delle medesime argomentazioni difensive, assumendo il tenore di un mero appesantimento procedurale”; Ritenuto che – pur trattandosi di udienza da remoto - le ragioni indicate dal resistente non sono ostative all'accoglimento della domanda di discussione depositata dalla società ricorrente.*

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2020, n. 1127 (massima)

*Quando vi è opposizione alla discussione della causa da remoto per la sua non particolare complessità, bisogna in ogni caso garantire la piena esplicazione del diritto di difesa sia pure nei modi e limiti della udienza di discussione da remoto.*

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 giugno 2020, n. 522

*La già completa esposizione per iscritto delle difese non costituisce valida ragione per opporsi alla discussione orale richiesta da controparte (definita come non necessaria), trattandosi di argomentazione generica, oltre che inidonea a dimostrare una possibile lesione del diritto di difesa.*

## **NOTE D'UDIENZA**

Cga Sicilia, 18 dicembre 2020, n. 826 (massima)

*Il termine delle ore 12 del giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 4, d.l. n. 28 del 2020, è da ritenere “termine ultimo”, non potendo la parte depositare note scritte in qualunque momento, finanche in udienza, con palese violazione del principio di difesa e di certezza di conoscenza dei depositi.*

Cga Sicilia, 18 dicembre 2020, n. 816 (massima)

*Ai sensi dell'art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28 del 2020, richiamato dall'art. 25, d.l. n. 137 del 2020, sono tardive le note d'udienza depositate pervenute oltre le ore 12 del giorno antecedente l'udienza in quanto: a) il momento ultimo delle ore 12 del giorno antecedente l'udienza deve essere inteso come mezzogiorno e non come mezzanotte, in modo da consentire al Collegio di prendere visione dei depositi in tempo utile per l'udienza; b) il termine delle ore 12 del giorno antecedente l'udienza riguarda sia le note di udienza che le istanze di passaggio in decisione menzionate nell'art. 4, d.l. n. 28 del 2020.*

## **PAT E DEPOSITI NELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI BENEFICI, ANALOGIE**

Consiglio di Stato, Sez. V, 28 aprile 2020, n. 2710

*Quanto alla concreta applicazione del principio nei diversi settori dell'ordinamento, è qui sufficiente il richiamo in analogia all'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53 del 1994 in materia di notifiche processuali a mezzo pec, a tenore del quale «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68», mentre per il destinatario ha rilievo il diverso momento in cui viene generata la (distinta) ricevuta di avvenuta consegna, prevista dall'articolo 6, comma 2, del medesimo d.p.r. n. 68 del 2005.*

*Il che del resto è previsto pure per i depositi processuali eseguiti a mezzo pec nell'ambito del cd. "processo amministrativo telematico", atteso che sia l'art. 9, comma 3, d.p.c.m. n. 40 del 2016, sia l'art. 7, comma 5 del relativo all. A), recante specifiche tecniche, fanno riferimento alla ricevuta di accettazione per l'individuazione del tempo del deposito, sempreché esso sia pervenuto a buon fine.*

*Deve dunque ritenersi ragionevole e conforme al sistema la regola che, nello stabilire l'attribuzione del numero d'ordine in base all'"invio" di comunicazione a mezzo pec, faccia riferimento alla data e ora indicate nella ricevuta di avvenuta accettazione del relativo messaggio.*

*Né può invocarsi, in senso inverso, la non imputabilità al mittente della distanza temporale intercorrente fra il momento d'invio materiale del messaggio (in specie, le ore 9:00) e quello di generazione della sua ricevuta d'accettazione (qui, le ore 9:05:31), atteso che, da un lato la stessa nozione di "invio materiale" è in sé priva di rilievo, esorbitando dalla conformazione del sistema di posta elettronica certificata basato sulle ricevute di accettazione dell'invio e di avvenuta consegna del messaggio (cfr., al riguardo, anche l'art. 6, comma 6, d.m. 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»); dall'altro comunque detto lasso temporale concerne il rapporto fra il mittente e il proprio gestore di posta elettronica certificata, sicché nulla il mittente può lamentare al riguardo nei rapporti*



*coi terzi, venendo in rilievo in tali casi un mero “blocco in uscita” del messaggio di per sé non opponibile ad altri soggetti.*

### **PAT E ISTANZA DI VISIBILITA'**

Tar Lombardia, Sez. II, 17 dicembre 2020, n. 2528

*La disciplina della visibilità temporanea del fascicolo informatico è rappresentata dall'art. 17, comma 3, del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), in forza del quale l'accesso al fascicolo informatico è consentito “ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”, norma ora contenuta nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020; che la norma, nel circoscrivere il perimetro dell'accesso al fascicolo di causa da parte del terzo, richiede innanzitutto un'espressa valutazione da parte del “Giudice”, con riferimento alla quale si è ritenuto che il potere di decidere dovesse essere devoluto al tribunale in composizione collegiale e con audizione delle parti, sia perché dal punto di vista formale il “Giudice” è il collegio, sia perché una simile valutazione non rientra tra le attribuzioni espressamente rimesse ad una decisione monocratica, sia al fine di consentire agli interessati una più completa interlocuzione sull'istanza medesima.*

### **PAT E COMPENSO PROFESSIONALE**

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 30 novembre 2020, n. 636

*Nel caso di specie, non vi è luogo a disporre l'aumento del 30% di cui all'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, sia in quanto il processo amministrativo telematico è diventato obbligatorio sin dall'anno 2017 e sia in quanto non nel ricorso né nel foliaro né, infine, nella memoria difensiva del 13.10.2020, almeno da quanto è stato possibile rilevare, vi è alcun collegamento ipertestuale.*